



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 136 del 24/03/2013

OGGETTO: Imposizione del Vincolo Idrogeologico nel Territorio del Comune di Fluminimaggiore ai sensi del Regio Decreto n. 3267/23.

Il Dirigente

Visti

- il Regio Decreto n. 3267, del 30.12.1923, “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque;
- il Regio Decreto n. 1126, del 16.05.1926, “Approvazione del regolamento per l'applicazione del Regio Decreto, del 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, per l'esecuzione del Regio Decreto n. 3267, del 30.12.1923, su citato;

Richiamata

la deliberazione della G.R. della R.A.S. n. 54/33, del 30.12.2004, che adotta il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (d'ora in avanti chiamato P.A.I.) e relative norme di attuazione, con le modifiche ed integrazioni alle “norme di attuazione derivanti dalla proposta dell'Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica e dalle osservazioni di alcuni Ordini Professionali, con le modifiche agli elaborati di piano, derivanti dalla revisione effettuata”;

Visto

il Decreto Legislativo n.152, del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., che, all'art.53, attribuendo le competenze agli enti locali, testualmente recita: “*alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione*”;

Considerato

che il Decreto Legislativo n.152, del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., all'art.56, lettera n, dispone il riordino del vincolo idrogeologico tra “*le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità di cui all'articolo 53*” del D.lgs su-citato.

Considerato

che la Legge Regionale n. 9, del 12 giugno 2006, “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, all'art.61, comma 2, dispone che *sono, inoltre, attribuite alle province le funzioni precedentemente esercitate dalle CCIAA*



concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267 del 1923, ai sensi del comma 17 dell'articolo 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002);

Visto

il comma 1 dell'art. 9, "*Gestione delle aree a vincolo idrogeologico*" delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., aggiornato con D.P.R. della RAS n. 35, del 21 marzo 2008, relativo all'estensione del vincolo idrogeologico, che testualmente recita: "*l'organo competente della Regione Sardegna estende il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto n. 3267/1923, ove non esistente, alle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana*";

Richiamato

l'art. 2 del Regio Decreto n. 3267, del 30.12.1923, che, disponendo norme tecniche per l'individuazione del vincolo idrogeologico su cartografia, testualmente recita: "*l'Amministrazione forestale segnerà per ogni Comune su di una mappa catastale, o, in mancanza, su di una carta del regio Istituto geografico militare possibilmente in scala da 1 a 10.000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini. In apposita relazione esporrà ed illustrerà le circostanze ed i motivi che consigliarono la proposta*";

Richiamata

la deliberazione di giunta regionale della Regione Sardegna, n. 37/15, del 30.07.2009, *Atto di indirizzo applicativo dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico "Gestione delle aree a vincolo idrogeologico"*, che attribuisce al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale l'onere di procedere ad attuare le istruttorie tecniche per l'individuazione e pubblicazione delle aree da sottoporre o esentare dal vincolo idrogeologico, in applicazione dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del P.A.I., su citate;

Considerato

- che con nota, nostro prot.n° 21780 del 21 settembre 2010, inviata dal Comune di Fluminimaggiore, è stata trasmessa l'istanza relativa all'avvio delle procedure per la proposta di Vincolo Idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del Regio Decreto, n. 3267 del 30.12.1923, su citato;
- che con la medesima nota su citata, ai sensi dell'art. 4 del Regio Decreto n. 3267 del 30.12.1923, il Sindaco del Comune di Fluminimaggiore ha inviato gli elaborati della proposta di estensione del Vincolo Idrogeologico, predisposti dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Iglesias – C.F.V.A., costituiti da:
 - Relazione generale del suindicato Ispettorato;
 - Carta topografica su base IGM con descrizione dei confini delle zone da vincolare in scala 1:25.000; -
- che con la medesima nota, su citata, il Sindaco del Comune di Fluminimaggiore ha comunicato l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, attestando che durante il periodo di pubblicazione sono



pervenute 82 opposizioni e osservazioni aventi come oggetto “ricorso avverso contro la proposta di rivisitazione del vincolo idrogeologico nel Comune di Fluminimaggiore”, ai sensi dell’art. 4 del R.D. 3267/1923, e ha provveduto a comunicare le osservazioni dell’Amministrazione comunale come stabilito dall’art. 5 del R.D. 16 maggio 1926 n. 1126.

Considerato

che i reclami avanzati dai cittadini, dichiaratisi proprietari, contengono richiesta di esclusione dei propri terreni dal vincolo asserendo che “i terreni suindicati per i quali si presenta ricorso all’apposizione del vincolo idrogeologico non presentano attualmente, per loro natura e destinazione, forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui al RD 3267/1923 e non possono recare danno pubblico, subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque. Si tratta di terreni utilizzati secondo tecniche di buona coltura e, pertanto, non sono giustificabili le limitazioni alla proprietà, il suo deprezzamento, l’ingiustificato aggravio burocratico che l’imposizione del vincolo costituirebbe”;

Accertato

in base agli elaborati della proposta di estensione del Vincolo Idrogeologico, predisposti dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Iglesias – C.F.V.A., che i terreni classificati interamente come area a pericolosità da frana Hg dal PAI, sono stati inclusi fra le aree da sottoporre a Vincolo Idrogeologico, in applicazione dell’art. 9 delle Norme di Attuazione del P.A.I.;

Ricordato

che in relazione alla proposta elaborata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, l’ufficio scrivente ha proceduto all’analisi dei reclami presentati, cfr. Allegato sub.1, ed è stato verificato:

- che venissero correttamente esclusi i mappali contenenti le aree del centro urbano già edificate, così come previsto dalla D. G. R. n. 37/15 del 30/07/2009 e non i mappali nei quali lo strumento urbanistico prevede future edificazioni e per le quali è necessaria una vera trasformazione del terreno;
- che venissero correttamente esclusi tutti i mappali non ricadenti nella proposta di vincolo elaborata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
- che fossero accolti i reclami inerenti i terreni che per la loro esposizione o giacitura e quindi esclusi dalla proposta di vincolo, anche mediante fattiva collaborazione con lo S.T.I.R. – C.F.V.A. di Iglesias;
- che fossero respinti i reclami all’imposizione del vincolo idrogeologico poiché soggetti all’art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923 cita che “Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque”;
- che venissero archiviati i reclami, in toto o parte delle dichiarazioni rese, poichè contenevano vizi di forma o imprecisioni che l’ufficio, nonostante le integrazioni richieste, non è riuscito a colmare;



- Dato atto** che i risultati dell'istruttoria di cui sopra risultano indicati per farne parte integrante e sostanziale;
- Ricordato** che la procedura di Imposizione del vincolo tiene conto del pericolo potenziale e non immediato. Difatti l'essenza principale del Vincolo Idrogeologico è quella di preservare l'ambiente fisico e quindi di garantire che tutti gli interventi che vanno ad interagire con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né inneschino fenomeni erosivi, con possibilità di danno pubblico, specialmente nelle aree collinari e montane, e pertanto si ricorda che il Vincolo Idrogeologico di massima non vieta la possibilità di interventi sul territorio, ma segue piuttosto l'integrazione dell'opera con il territorio.
- Ricordato** che le aree edificate, seppure escluse dall'imposizione del Vincolo Idrogeologico, qualora siano ricomprese in aree classificate a pericolosità geomorfologica del PAI sono comunque soggette alle prescrizioni e ai limiti dello stesso PAI ai quali è subordinato anche lo strumento urbanistico vigente (art. 6 commi 3 e 4 - Norme di Attuazione del P.A.I.);
- Ricordato** inoltre che ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (D.A.D.A. n. 24 del C.F.V.A. del 23/08/2006), nelle aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico le trasformazioni del terreno non sono vietate ma subordinate ad autorizzazione;
- Visto** il Decreto Presidenziale n. 1 del 31/01/2012, con il quale sono state conferite le funzioni di Dirigente dell'Area dei Servizi per la Pianificazioni e la Programmazione, alla dirigente Dott.ssa Anna Maria Congiu;

Determina

1. di prendere atto degli esiti dell'istruttoria dando atto che i documenti relativi sono acquisiti agli atti dell'ufficio;
2. di sottoporre a Vincolo per Scopi Idrogeologici, per le motivazioni di cui all'espositiva, i terreni ricadenti nel territorio del Comune di Fluminimaggiore distinti singolarmente sulla base degli estremi catastali e superficie vincolata come specificato negli elaborati allegati alla presente determinazione;
3. di assoggettare i terreni su citati, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ai provvedimenti di autorizzazione del Comitato Forestale, ora Provincia (ai sensi della L.R. n. 9/2006, su citato), in riferimento:
 - alla trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura (ai sensi dell'art.7 del R.D. 3267/23, su citato);
 - alla trasformazione dei suoli saldi, nudi o cespugliati, in suoli soggetti a periodica lavorazione. (ai sensi dell'art. 7 del R.D. n.3267/23, su citato);
 - alle modalità di governo e delle utilizzazioni dei boschi e del pascolo nei boschi e nei terreni pascolativi (ai sensi dell'art. 8 del R.D. n.3267/23, su citato);
 - alle modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni



protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria (ai sensi dell'art. 8 del R.D. n.3267/23, su citato);

- al pascolo nei boschi e la determinazione delle località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre, su conforme parere dell'Autorità Forestale (ai sensi dell'art. 9 del R.D. n.3267/23, su citato);
 - ai boschi appartenenti ai Comuni ed ad altri Enti, escluse le società per azioni, che debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione, del progetto prescritto dalla Provincia (ex art. 130 del R.D. n.3267/23, su citato);
4. di rigettare per i motivi di cui in premessa, i reclami che sono stati individuati come soggetti all'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923 nonché all' applicazione dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del P.A.I. come risulta dal prospetto Allegato sub 1;
5. di trasmettere numero 2 copie della presente Determinazione al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Iglesias – C.F.V.A., che provvederà a curare, entro 60 giorni, la pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune di Fluminimaggiore di due esemplari della carta catastale, con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini delle stesse zone, nonché di due esemplari dell'elenco delle particelle catastali interessate;
6. di dare atto che, ad ogni effetto di legge: la determinazione delle zone vincolate, si intenderà adottata in via definitiva, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione anzidetta (ex art. 5 del R.D. n. 3267/23, su citato); trascorsi i quindici giorni dall'affissione all'albo, il Sindaco restituirà all'Ispettorato un esemplare della carta topografica e dell'elenco con la dichiarazione del giorno dell'inizio e di quello del termine della pubblicazione. La stessa dichiarazione sarà apposta all'altra copia della carta topografica e dell'elenco, che dovranno essere conservate nell'archivio municipale della pubblicazione, sia su questa copia che su una seconda copia, che dovrà essere conservata nell'archivio comunale (ex art.10 del R. D. n. 1126/26, su citato).

Per quanto non già esplicitato, è altresì vigente, nel territorio regionale, l'applicazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, approvate con Decreto Assessoriale n. 24/CFVA del 23.08.2006, per i terreni soggetti a vincolo per scopi idrogeologici e per i boschi e pascoli appartenenti agli Enti pubblici, anche se non soggetti a vincolo idrogeologico, che non siano dotati di un piano economico approvato ed in vigore ai sensi dell'art. 130 del R.D. 3267/23 su citato.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica, o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.



Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Congiu